

UFTDU

28 settembre 2018 - CNEL

LUCIA TRIA

## VISTI DI INGRESSO – BREVE ILLUSTRAZIONE<sup>1</sup>

**SOMMARIO: 1.- Rilascio del visto. 2.- Vari tipi di visti. 3.- Diverse causali. 4.- Esenzioni dall'obbligo del visto. 5.- Obbligo del visto. 6.- Adempimenti successivi al visto. 7.- Italia Startup Visa**

### 1.- Rilascio del visto

Come regola generale, i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea (salvo i casi di esenzione) per fare ingresso legalmente in Italia hanno l'obbligo di possesso del visto, oltre agli altri requisiti previsti dal Testo Unico, mentre i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea non hanno questo obbligo e possono circolare liberamente all'interno dell'Unione.

La competenza a rilasciare il visto di ingresso – che è uno sticker applicato sul passaporto o su un documento di viaggio equipollente – è del Ministero degli Esteri, ovvero delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine del cittadini straniero, responsabili dell'accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto, in base alle vigenti norme in materia nazionali e Schengen.

Il visto viene rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.

Non è riconosciuto ai cittadini stranieri un diritto all'ottenimento del visto. Infatti, il visto è una **autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso** nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutare alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

L'eventuale diniego deve essere comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Soltanto nel caso di diniego di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi sono di competenza del Tribunale ordinario.

### 2.- Vari tipi di visti

Il visto rilasciato dalle Rappresentanze italiane all'estero consente l'accesso, per transito o per **breve soggiorno** (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen, e assume la denominazione di "Visto Schengen Uniforme" (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle

---

<sup>1</sup> Per eventuali approfondimenti mi permetto di rinviare a L. TRIA, *Stranieri extracomunitari e apolidi- La tutela dei diritti civili e politici*, Milano, Giuffrè, 2013.

Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l'accesso anche al territorio italiano.

Il visto d'ingresso per **lungo soggiorno** (superiore a 90 giorni) assume la denominazione di "Visto Nazionale" (VN) e consente l'accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e, purché in corso di validità, consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.

Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010), i visti sono così suddivisi:

1. **Visti Schengen Uniformi (VSU)**, validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:

- Transito Aeroportuale (**tipo A**);
- Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C;
- soggiorni di breve durata, o di viaggio, (**tipo C**) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.

A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).

2. **Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL)**, validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.

Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragioni d'urgenza, o in caso di necessità.

3. **Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN)**, validi per soggiorni di oltre 90 giorni (**tipo D**), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.

### **3.- Esenzioni dall'obbligo del visto**

I cittadini dei seguenti Paesi sono esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica

Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.

Per i cittadini di Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.

Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto.

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

#### **4.- Obbligo del visto**

In base al Codice UE dei visti, i cittadini dei seguenti paesi/entità territoriali, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:

Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

#### **5.- Adempimenti successivi al visto**

Lo straniero che entra legalmente in Italia, **entro otto giorni lavorativi**, dove richiedere il **permesso di soggiorno**, la cui motivazione sarà identica a quella indicata nel visto (se necessario). Infatti, per quanto si è detto, nel territorio nazionale possono soggiornare, di norma, solo gli stranieri entrati legalmente, con o senza visto (in caso di esenzione), e che siano in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato in conformità con il t.u. n. 286 del 1998 ovvero di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente alla UE, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998).

Non è necessario richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la **dichiarazione di presenza in Italia** da effettuare entro otto giorni dall'ingresso, nel caso di **soggiorni di breve durata** (inferiori ai 90 giorni) per le seguenti causali:

- turismo
- giustizia
- attesa di emigrazione in altro Stato
- esercizio delle funzioni di ministro di culto
- soggiorno in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze
- affari
- studio.

Per gli stranieri provenienti da **Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen** l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del **timbro uniforme Schengen** sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, per gli stranieri che arrivano da **Paesi che applicano l'Accordo di Schengen** la **dichiarazione** suddetta deve essere presentata, nel suddetto termine, al **Questore della Provincia** in cui ci si trova.

Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della **dichiarazione resa all'albergatore** e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di **forza maggiore**, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia **trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il termine inferiore stabilito nel visto d'ingresso**.

I **motivi** per i quali — a parte i casi di protezione internazionale e/o umanitaria di cui si è già detto — si può chiedere il permesso di soggiorno sono **molteplici** e per ciascun tipo di permesso sono previsti **specifici requisiti** soggettivi e oggettivi, differenti periodi di validità, nonché contenuti.

Ne consegue che anche la **giurisprudenza** — costituzionale, ordinaria e soprattutto amministrativa — in materia è **molto copiosa**.

Pertanto, ci si limiterà a riferire di alcune tra le pronunce più recenti e degli indirizzi maggiormente consolidati, rinviando alle parti precedenti della presente trattazione, non solo per le questioni afferenti i permessi per protezione internazionale e/o umanitaria, ma anche per le problematiche di carattere generale riguardanti i criteri di riparto della giurisdizione, le espulsioni, i trattenimenti nei Centri e così via.

## **7.- Italia Startup Visa**

A partire dal dPCM del 25 novembre 2013, concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013" (cd. **Decreto Flussi 2013**), è stata prevista una nuova fattispecie di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, riguardante i *"cittadini stranieri [che intendono costituire] imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa"* (art. 3). Tale previsione è stata

poi rinnovata, nelle stesse forme, in tutti i successivi decreti Flussi annuali emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il programma, noto con il nome “**Italia Startup Visa**”, è entrato nella fase di operatività con la pubblicazione, nel giugno 2014, del sito web istituzionale [italiastartupvisa.mise.gov.it](http://italiastartupvisa.mise.gov.it) e della prima versione delle Linee Guida, frutto della collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Italia Startup Visa è un visto ricompreso nella categoria ordinaria del visto per lavoro autonomo, ed è dunque soggetto alle disposizioni generali applicabili in materia: in particolare, l’art. 26 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI), l’art. 39 del DPR n. 394 del 1999, e il decreto Interministeriale n. 850 del 2011.

Il 19 maggio 2017 è stata pubblicata una nuova versione delle suddette Linee Guida, che ha introdotto introduce, per la tipologia individuata dal decreto Flussi, una procedura altamente innovativa per il rilascio del suddetto visto d’ingresso per lavoro autonomo.

Gli aspetti più originali possono essere sintetizzati nei punti seguenti:

- il percorso è interamente **digitalizzato**: il candidato può inviare la propria documentazione esclusivamente via posta elettronica ordinaria, all’indirizzo [italiastartupvisa@mise.gov.it](mailto:italiastartupvisa@mise.gov.it);

- il processo può svolgersi interamente **in lingua inglese**: moduli di candidatura, linee guida e servizi di “customer care”, nonché lo stesso sito web del programma, sono tutti offerti in questa lingua, in modo da facilitare chi non ha una conoscenza sufficiente dell’italiano;

- la procedura che conduce al rilascio del nulla osta al visto è completamente **centralizzata**: un’unica amministrazione (il MISE, nello specifico la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, attraverso la Segreteria del programma), gestisce tutte le comunicazioni necessarie con le amministrazioni coinvolte (Questure, sedi diplomatico-consolari) e svolge il ruolo di *interlocutore unico* per i candidati al visto;

- tutta la procedura ha luogo in **tempi rapidi**: il nulla osta alla concessione del visto viene emesso di regola entro *30 giorni* dalla presentazione ufficiale della candidatura.

Il legislatore ha scelto di connettere strettamente il programma Italia Startup Visa a una politica pubblica nazionale di alta rilevanza strategica: quella dedicata alle imprese “startup innovative”. Gli imprenditori provenienti da Paesi non-UE che vogliono ottenere un visto nell’ambito della tipologia predetta si impegnano, infatti, a costituire una nuova impresa in possesso dei requisiti previsti dal d.l. n. 179 del 2012 (convertito dalla legge n. 221 del 2012).

Il d.l. n. 179 del 2012 predispone per questa tipologia di impresa un articolato quadro agevolativo, che modifica drasticamente il contesto giuridico entro cui le nuove imprese innovative italiane operano.

Ai suddetti fini per “**startup innovativa**” si intende una nuova impresa il cui modello di affari è caratterizzato da una forte componente di innovazione tecnologica. Secondo il dettato normativo (d.l. 179 cit., art. 25, comma 2) una startup innovativa è una **società di capitali**, costituita anche in forma cooperativa, non quotata, che possiede i seguenti requisiti:

- a) è di **nuova costituzione** o comunque è stata **costituita da meno di 5 anni**;
- b) ha **sede principale in Italia**, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una **sede produttiva o una filiale in Italia**;
- c) presenta un **valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro**;
- d) **non distribuisce e non ha distribuito utili**;
- e) ha come **oggetto sociale** esclusivo o prevalente **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;
- f) non è costituita da  **fusione, scissione** societaria o a seguito di **cessione** di azienda o di ramo di azienda;
- g) infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di **almeno uno dei tre seguenti criteri**:
- a. una quota pari al **15%** del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di **ricerca e sviluppo**;
- b. la **forza lavoro complessiva** è costituita per almeno **1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori**, oppure per almeno **2/3** da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di **laurea magistrale**;
- c. l'impresa è **titolare, depositaria o licenziataria** di un **brevetto registrato** (privativa industriale) oppure titolare di **programma per elaboratore originario** registrato.

La suddetta definizione è "neutra" dal punto di vista settoriale: un'impresa che rispetta i requisiti sopra esposti può operare in tutti i settori economici.

Una presentazione completa delle modalità di accesso allo status di startup innovativa e delle agevolazioni concesse a questa tipologia di imprese è disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione "Startup innovative".

Il d.l. 179 del 2012 individua anche un'altra categoria di imprese innovative soggette a un regime di favore, gli **incubatori certificati**, riconoscendo il ruolo fondamentale rivestito da queste strutture nella creazione e nello sviluppo di un robusto ecosistema dell'imprenditoria innovativa.

L'art. 25, comma 5, del d.l. stesso definisce gli **incubatori certificati** come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che sostengono la nascita e lo sviluppo di startup innovative mediante l'offerta di servizi di **incubazione fisica**. La certificazione va intesa come uno strumento di valorizzazione delle eccellenze nazionali in questo campo: per questa ragione essa è subordinata al raggiungimento di requisiti qualificanti definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016. Tra questi, la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, nonché l'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. Soprattutto, la società per ottenere lo status speciale, l'incubatore certificato deve disporre di una comprovata e pluriennale esperienza nell'attività di sostegno alla creazione e alla crescita di startup innovative.

Agli incubatori certificati sono concesse alcune delle agevolazioni attribuite alle startup innovative: tra le quali, un canale preferenziale per l'utilizzo del programma Italia Startup Visa.

Per godere delle agevolazioni, il d.l. 179 del 2012 (art. 25, comma 8) richiede alle startup innovative e agli incubatori certificati di iscriversi in sezioni dedicate del Registro delle Imprese, gestito dalle Camere di Commercio italiane. L'iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.

Possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup i cittadini di Paesi non-UE che intendono costituire sul territorio italiano una startup innovativa come sopra definita e nel costituire l'impresa, la candidatura può essere supportata, anche finanziariamente, dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5 dello stesso decreto.

Come si è accennato, la procedura per ottenere il visto startup costituisce una variante semplificata, digitalizzata e accelerata di quella normalmente prevista per l'emissione del visto per lavoro autonomo. È possibile ripercorrerne le principali tappe seguendo questo schema:

- **Fase 1: invio della candidatura.** Il cittadino non-UE invia all'indirizzo [italiastartupvisa@mise.gov.it](mailto:italiastartupvisa@mise.gov.it) un modulo di candidatura compilato e l'attestazione riguardante il possesso di una disponibilità finanziaria non inferiore a 50.000 euro, da impiegare per la costituzione della nuova startup innovativa, unitamente al passaporto. Il modulo e la dimostrazione di risorse finanziarie possono essere compilati sia in italiano che in inglese. Il controllo formale sulla documentazione inviata è eseguito dalla **Segreteria del programma Italia Startup Visa**, costituita presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del MISE.

- **Fase 2: valutazione di merito.** Concluso il controllo preliminare, la fase istruttoria prosegue con l'invio della documentazione all'organo preposto per la valutazione, il **Comitato tecnico Italia Startup Visa (Comitato ISV)**, composto da esponenti delle principali organizzazioni dell'ecosistema nazionale dell'innovazione. **Entro 30 giorni** dall'invio della candidatura, acquisita dalla Questura competente la certificazione dell'insussistenza di elementi che impediscano l'ingresso in Italia del richiedente visto, il Comitato comunica al candidato il risultato della valutazione: in caso di esito positivo, il candidato riceve via posta elettronica un **Nulla Osta per la costituzione di startup innovativa (Nulla Osta ISV)**.

- **Fase 3: rilascio del visto.** Entro tre mesi dall'invio del Nulla Osta, il candidato si presenta alla sede diplomatico-consolare italiana competente per territorio per ritirare il suo visto per lavoro autonomo startup, della durata di **un anno**.

Il programma Italia Startup Visa permette che per la costituzione di una singola startup innovativa possa beneficiare del Nulla Osta del Comitato anche più di un cittadino non-UE: tali candidature multiple vengono registrate come provenienti da **"team imprenditoriali"**.

Un team imprenditoriale può essere composto da un massimo di cinque individui, anche di diverse nazionalità. In circostanze eccezionali legate alla natura del progetto, il Comitato tecnico può acconsentire a concedere un numero maggiore di Nulla Osta, comunque non superiore a dieci.

Anche in quest'ultimo caso la soglia finanziaria minima richiesta per accedere alla valutazione del Comitato Italia Startup Visa è pari a **50.000 euro per l'intero team**. Dal momento che l'ammontare delle risorse

finanziarie è strettamente connesso alla valutazione della solidità del progetto di impresa, nel caso di candidature di team tale soglia va intesa come **meramente indicativa**: il giudizio sull'adeguatezza dei fondi a disposizione è sottoposto alla discrezione del Comitato, e di conseguenza la soglia considerata adeguata può essere anche considerevolmente superiore al minimo previsto.

Il Nulla Osta ISV viene concesso o negato entro **30 giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa prescritta. Dopo la firmato dal Presidente del Comitato, viene trasmesso al candidato in una versione digitale, esclusivamente per posta elettronica ordinaria.

Il Nulla Osta può essere utilizzato per la concessione del visto per lavoro autonomo **entro tre mesi** dalla data della sua emissione.

Un facsimile del testo del Nulla Osta ISV è disponibile sul sito [italiastartupvisa.mise.gov.it](http://italiastartupvisa.mise.gov.it), sia nella versione per le candidature presentate in via diretta che per quelle mediate da incubatore certificato.

Dell'avvenuto rilascio del Nulla Osta ISV viene data immediata comunicazione in via telematica al richiedente e contestualmente, via Posta Elettronica Certificata, agli uffici di riferimento per il programma Italia Startup Visa individuati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie – Ufficio Visti), dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione).

In conformità a quanto previsto dalle norme generali sui visti per lavoro autonomo stabilite nel Testo Unico delle norme sull'immigrazione e provvedimenti attuativi correlati, il Nulla Osta ISV può essere concesso anche a cittadini non-UE che intendono assumere un ruolo dirigenziale in una società già attiva da almeno tre anni e iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese per le startup innovative.

Le candidature per aggregazione a startup innovative già costituite devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) in primo luogo, esse sono soggette ai requisiti standard previsti dalla normativa generale del visto per lavoro autonomo, in particolare dal decreto Interministeriale n. 850 del 2011;
- b) inoltre, al fine di garantire la coerenza delle candidature con la finalità generale del programma Italia Startup Visa (punti 5-7): l'attrazione di talento imprenditoriale innovativo dal mondo, per tutte le candidature per aggregazione sono previsti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. la società oggetto dell'"aggregazione" da parte del cittadino non-UE deve essere costituita in forma di s.r.l. o s.p.a.;

2. la società deve essere in attività da almeno 3 anni<sup>2</sup>;

3. la società dev'essere una startup innovativa iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese, in possesso dei requisiti dettati dal decreto-legge 179/2012, art. 25, comma 2;

2 possono essere considerate per la valutazione anche startup che raggiungeranno i tre anni di attività al momento dell'effettivo rilascio del visto per lavoro autonomo;



4. il cittadino non-UE deve assumere nella società oggetto dell'aggregazione una delle seguenti cariche:

a. **presidente;**

b. **amministratore delegato;**

c. membro del **consiglio d'amministrazione;**

d. **revisore dei conti.**

L'imprenditore e la startup innovativa si impegnano, con documento scritto controfirmato da entrambe le parti, a svolgere tutte le pratiche necessarie a soddisfare tale condizione.

5. Il cittadino non-UE deve dimostrare di avere una disponibilità finanziaria pari ad almeno **100.000** euro (o una cifra equivalente in altra valuta) derivanti da **risorse proprie**, che si impegna a investire nella startup innovativa. Impegni finanziari maggiori sono considerati un fattore di merito ai fini della valutazione;

6. il cittadino non-UE si impegna a esercitare una funzione di **lavoro autonomo** nella startup innovativa in questione. Il contributo imprenditoriale che il candidato intende fornire dev'essere ben dettagliato nella candidatura, con la presentazione di un documento apposito controfirmato sia dall'imprenditore che dal rappresentante legale dell'impresa;

7. il curriculum accademico e professionale del candidato dev'essere pertinente al business della startup innovativa e coerente con l'impegno all'apporto di un contributo imprenditoriale di cui al punto precedente.

Il Comitato tecnico Italia Startup Visa scoraggia le candidature provenienti da più cittadini non-UE diretti verso una stessa startup innovativa, riservandosi di valutare caso per caso la loro solidità. Tale condizione è valida anche qualora le candidature vengano presentate in momenti diversi.

Come per la procedura standard, le candidature per "aggregazione" possono essere presentate dal candidato in via diretta o con il supporto ("accompagnamento") di un **incubatore certificato** di startup innovative. In quest'ultimo caso, l'incubatore certificato presenta nell'ambito della candidatura un documento, firmato dal rappresentante legale o da suo delegato, in cui rende noti gli estremi del proprio coinvolgimento nella procedura di aggregazione.

Per ritirare il visto per lavoro autonomo startup il richiedente deve presentarsi alla sede diplomatico-consolare competente per il suo territorio di residenza entro tre mesi dalla data di trasmissione del Nulla Osta Italia Startup Visa.

A tale limite di tre mesi è possibile derogare, dietro richiesta scritta alla Segreteria ISV e all'Ufficio Visti del MAECI, solo nel caso di gravi e giustificati motivi che abbiano impedito di presentarsi in tempo utile all'appuntamento con il consolato.

Di norma, il candidato è tenuto a ritirare il visto in una sede consolare localizzata nello Stato di cui è cittadino. I cittadini non-UE che hanno residenza stabile e continuativa in un altro Stato, anche UE, hanno facoltà di fare domanda per il visto in quello stesso territorio. Lo stesso non si applica nei casi di permanenza temporanea in un altro Stato: in questo caso è possibile chiedere una deroga al MAECI solo se

cause oggettive di forza maggiore impediscono al richiedente visto di tornare nel proprio Paese d'origine o stabile residenza nei termini previsti.

La sede consolare si riserva la possibilità di contattare il Comitato ISV nel caso in cui, nel corso dell'appuntamento con il candidato al visto, emergano significativi elementi di novità o incongruenze rispetto a quanto rilevato nel corso della valutazione. In questo caso, valutate le nuove evidenze raccolte, il Comitato ha facoltà di emettere un provvedimento di **revoca** del proprio Nulla Osta, da trasmettere al candidato al visto, all'Ufficio Visti del MAECI e alle altre sedi diplomatico-consolari competenti per territorio.

Al momento della candidatura, il cittadino non-UE che partecipa al programma Italia Startup Visa accetta di rendersi reperibile per eventuali comunicazioni o rilevazioni periodiche sullo stato di avanzamento della sua attività di impresa, curate dalla Segreteria ISV. La Segreteria provvederà a rendere nota l'eventuale irreperibilità del destinatario di visto alle autorità competenti.

Il candidato si impegna inoltre a notificare alla Segreteria l'eventuale rinuncia al ritiro del visto entro tre mesi o alla conversione del visto in permesso entro 180 giorni, o in ogni caso la propria rinuncia a costituire una startup innovativa in Italia.

#### **8.- Visto di ingresso per investitori**

Nel disegno di legge di Bilancio per il 2017 – ancora all'esame del Parlamento – è stata prevista l'introduzione di un "**visto per investitori**", che consentirà a coloro che desiderino effettuare un duraturo investimento in Italia, o una donazione che abbia ricadute benefiche per lo Stato, di fruire di un trattamento agevolato rispetto a quello ordinario per l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

A tal fine si prevede l'inserimento all'interno del Testo Unico sull'immigrazione del nuovo art. 26 bis, destinato a disciplinare i requisiti e la procedura per la concessione del nuovo visto per investitori.

La caratteristica più importante di questa categoria di visto è che essa consente l'ingresso e il soggiorno in Italia, per periodi superiori a tre mesi, anche al di fuori delle quote previste dal Testo Unico. Difatti **gli investitori che beneficeranno del nuovo visto non subiranno tale restrizione**, purché rispettino i requisiti previsti in generale per il suo ottenimento.

Come condizioni generali previste nel ddl cit., lo straniero interessato per ottenere il visto per investitori deve effettuare, in via alternativa:

1. un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli di Stato, che devono essere mantenuti per almeno due anni;
2. un investimento di almeno 1 milione di euro in "strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia" (es. azioni) da mantenersi per almeno due anni;
3. una donazione di tipo filantropico di almeno 1 milione di euro per sostenere un progetto di interesse pubblico, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Inoltre, l'aspirante investitore dovrà:

- dimostrare di essere beneficiario o titolare effettivo delle somme sopra indicate e che le stesse siano disponibili e trasferibili in Italia;
- assumere formalmente, con apposita dichiarazione scritta, l’impegno di investire l’importo sopra indicato o di effettuare la donazione filantropica entro tre mesi dall’ingresso in Italia;
- dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta ai fondi citati, ai fini del proprio mantenimento durante il periodo di permanenza in Italia.

I documenti necessari per ottenere il visto sono: 1) il **passaporto**, con scadenza superiore di almeno tre mesi rispetto a quella del visto domandato; 2) la documentazione attestante la **disponibilità dei fondi**, la **possibilità di trasferirli** in Italia e la loro **liceità**; 3) la descrizione delle caratteristiche e dell’identità del **beneficiario dell’investimento** o della donazione filantropica.

Una ulteriore peculiarità di questa innovazione sarà la possibilità, per il titolare del “visto per investitori”, di essere accompagnato dai propri familiari che rientrano tra quelli aventi diritto al ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29 del TUI. Ad essi sarà rilasciato un “visto per motivi familiari” ai sensi dell’art. 30 del TUI.

Nel complesso, questa nuova tipologia di visto è finalizzata a rendere più semplice l’ingresso e il soggiorno in Italia per fini di investimento, ma ancora non vi è stata l’approvazione definitiva del suddetto disegno di legge, che contiene anche altre agevolazioni per gli investimenti stranieri in Italia.